

REGOLAMENTO

GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DEI DETENUTI E DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Art. 1 Istituzione del Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale

1. Nell'ambito del Comune di Palermo è istituito il Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, di seguito denominato Garante, organo monocratico con i compiti previsti dal presente regolamento. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 2 Requisiti, incompatibilità e ineleggibilità

1. Al ruolo di Garante potrà candidarsi un cittadino italiano che, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni. Dovrà essere in possesso di laurea e dotato di comprovata esperienza, almeno quinquennale, nell'ambito delle tematiche riguardanti la realtà carceraria.
2. Non potranno essere candidati coloro che si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale. L'ufficio di Garante è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace ed imparziale svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione. In particolare è incompatibile ed ineleggibile chi ricopra un ruolo di amministratore delle strutture carcerarie o legale rappresentante in Associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti alla persona ed interessate ai problemi penitenziari. Si applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale del Comune di Palermo. L'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica. Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Consiglio Comunale provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.

Art. 3 Presentazione delle candidature, valutazione, modalità di elezione e durata

1. Gli Uffici preposti pubblicizzano con adeguati strumenti la possibilità di presentare candidature per l'elezione a Garante, informandone la cittadinanza attraverso pubblicazione di avviso sul sito del Comune di Palermo e attraverso tutti gli strumenti di comunicazione.
2. I cittadini in possesso dei requisiti previsti possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza agli Uffici Attività Sociali.
 1. Accompagnata da dettagliato curriculum. Le candidature ed i relativi curricula sono messi a disposizione dei Consiglieri comunali.
 2. Al Sindaco spetta la nomina del Garante con proprio provvedimento.
 3. Il Garante resta in carica per la durata di 5 anni e opera in regime di prorogatio, secondo quanto disposto dalle norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

Art. 4 Compiti del Garante

1. Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale, nonché degli agenti della polizia penitenziaria e di tutto il personale che, a vario titolo, presta la propria attività all'interno delle carceri, anche mediante:
 - a) la promozione dell'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale, ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Palermo, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
 - b) la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene;
 - c) la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione, comportanti relazioni ed interazioni operative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia e con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti alla persona ed interessate ai problemi penitenziari;
 - d) la promozione, con le Amministrazioni e gli organismi interessati, di protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione, in

accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria, e nel rispetto della normativa sull'ordinamento penitenziario;

e) l'esame e la predisposizione di iniziative rispetto a segnalazioni che riguardino violazioni di diritti e prerogative delle persone private della libertà personale, ricercando ulteriori informazioni presso autorità competenti;

f) l'informazione e il confronto con le autorità competenti riguardo alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio dei diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati;

2. Il Garante comunale esprime parere non vincolante, alla Giunta ed al Consiglio Comunale sulle delibere in materia del presente regolamento ed esercita le proprie funzioni in maniera coordinata con le attività dell'Ufficio del Garante regionale.

Art.5 Forma di tutela

1. Chiunque può rivolgersi al Garante per eventuali segnalazioni di violazioni ovvero di situazioni di rischio o violazione dei diritti dei detenuti, delle persone private della libertà personale e della polizia penitenziaria.

Art. 6 Relazione agli organi del Comune

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari, ai Presidenti di Circoscrizione, ai Consigli circoscrizionali, per quanto di loro competenza, almeno una volta ogni sei mesi e presenta al Consiglio Comunale e al Sindaco una relazione annuale con cui riferisce sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui principali problemi riscontrati nell'esercizio dei suoi compiti.

Art. 7 Struttura e personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale competente.

Art. 8 Trattamento economico

1. La funzione del Garante è svolta a titolo gratuito.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

TESTO EMENDATO

LA SETTIMA COMMISSIONE CONSILIARE

in riferimento all'argomento in oggetto sotto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la **PROPOSTA DI INIZIATIVA DELLA VII COMMISSIONE CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO "ISTITUZIONE E REGOLAMENTO DEL GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DEI DETENUTI E DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE DI PALERMO"**

nel testo che segue:

OGGETTO: "ISTITUZIONE E REGOLAMENTO DEL GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DEI DETENUTI E DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE DI PALERMO";

LA VII^A COMMISSIONE

PREMESSO CHE la tutela dei diritti dei detenuti è fondamentale, sia durante il periodo della loro reclusione che, durante il periodo del loro reinserimento sociale;

CONSIDERATO CHE, sono state sentite le parti sociali in causa e che le medesime hanno manifestato la loro piena condivisione nel Regolamento in questione;

CONSIDERATO CHE il Regolamento in questione ha trovato, altresì, la piena condivisione del Dirigente del Settore Attività Sociali;

RITENUTO CHE il Comune di Palermo, essendone tuttora sprovvisto, debba adottare un Regolamento per il Garante per i Diritti dei Detenuti.

SI PROPONE

Approvare il **Regolamento per il Garante per i Diritti dei Detenuti**, allegato al presente provvedimento e di esso facente parte integrante.

Il presente provvedimento non comporta spese.

TESTO EMENDATO

REGOLAMENTO

GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DEI DETENUTI E DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE

Art. 1 Istituzione del Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale

1. Nell'ambito del Comune di Palermo è istituito il Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, di seguito denominato Garante, organo monocratico con i compiti previsti dal presente regolamento. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 2 Requisiti, incompatibilità e ineleggibilità

1. Al ruolo di Garante potrà candidarsi un cittadino italiano che, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni. Dovrà essere dotato di comprovata esperienza, almeno quinquennale, nell'ambito delle tematiche riguardanti la realtà carceraria **e dei diritti umani**.
2. Non potranno essere candidati coloro che si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale. L'ufficio di Garante è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace ed imparziale svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione. In particolare è incompatibile ed ineleggibile chi ricopra un ruolo di amministratore delle strutture carcerarie o legale rappresentante in Associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti alla persona ed interessate ai problemi penitenziari. **L'esercizio delle funzioni del Garante è incompatibile con qualsiasi altro incarico governativo o istituzionale e con l'esercizio di qualsiasi altra attività professionale che determini un conflitto di interesse.** Si applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale del Comune di Palermo. L'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica. Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Consiglio Comunale provvede a contestare detta condizione,

assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.

Art. 3 Presentazione delle candidature, valutazione, modalità di elezione e durata

1. Gli Uffici preposti pubblicizzano con adeguati strumenti la possibilità di presentare candidature per l'elezione a Garante, informandone la cittadinanza attraverso pubblicazione di avviso sul sito del Comune di Palermo e attraverso tutti gli strumenti di comunicazione.
2. I cittadini in possesso dei requisiti previsti possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza **al Settore competente, ai sensi del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.**
 1. Accompagnata da dettagliato curriculum.
 2. Al Sindaco spetta la nomina del Garante con proprio provvedimento.
 3. Il Garante resta in carica per la durata di 5 anni e opera in regime di prorogatio, secondo quanto disposto dalle norme legislative in materia. L'incarico **non è rinnovabile.**

Art. 4 Compiti del Garante

1. Il Garante, **in conformità con quanto previsto dagli artt. 5, 114 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana e dallo Statuto del Comune di Palermo**, opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale, anche mediante:
 - a) la promozione dell'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale, ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Palermo, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;
 - b) la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene;
 - c) la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione, comportanti relazioni ed interazioni operative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia e con associazioni

ed organismi operanti per la tutela dei diritti alla persona ed interessate ai problemi penitenziari;

d) la promozione, con le Amministrazioni e gli organismi interessati, di protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione, in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria, e nel rispetto della normativa sull'ordinamento penitenziario;

e) l'esame e la predisposizione di iniziative rispetto a segnalazioni che riguardino violazioni di diritti e prerogative delle persone private della libertà personale, ricercando ulteriori informazioni presso autorità competenti;

f) l'informazione e il confronto con le autorità competenti riguardo alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio dei diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati;

2. Il Garante comunale esprime parere non vincolante, alla Giunta ed al Consiglio Comunale sulle delibere in materia del presente regolamento ed esercita le proprie funzioni in maniera coordinata con le attività dell'Ufficio del Garante regionale.

Art. 5 Forma di tutela

1. Chiunque può rivolgersi al Garante per eventuali segnalazioni di violazioni ovvero di situazioni di rischio o violazione dei diritti dei detenuti, delle persone private della libertà personale.

Art. 6 Relazione agli organi del Comune

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari, ai Presidenti di Circoscrizione, ai Consigli circoscrizionali, per quanto di loro competenza, almeno una volta ogni sei mesi e presenta al Consiglio Comunale e al Sindaco una relazione annuale con cui riferisce sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui principali problemi riscontrati nell'esercizio dei suoi compiti.

Art. 7 Struttura e personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale competente.

Art. 8 Trattamento economico

1. La funzione del Garante è svolta a titolo gratuito.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.